



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 9 dicembre 2013, n. 332

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello" - Autorità Proponente: Comune di Altamura.

L'anno 2013 addì 9 del mese di Dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 30549 del 6/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5897 del 17/6/2013, il Comune di Altamura avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità inerente "l'ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello" a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012, fornendo gli opportuni chiarimenti. La stessa nota veniva inoltrata a valle di precedente corrispondenza che di seguito si riassume:

- con nota prot. n. 9418 del 13/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2177 del 27/2/2013, il Comune di Altamura chiedeva "un parere di competenza in merito alla assoggettabilità o meno dei progetti proposti con le procedure ex art. 8 del DPR n. 160/2010 alla disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica". La medesima richiesta veniva ribadita con nota prot. n. 12866 del 27/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2521 del 8/3/2013, con la quale il Comune di Altamura trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi del 27/2/2013;

- con nota prot. n. 2655 del 14/3/2013, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, forniva chiarimenti in merito alla applicazione della norma in materia di VAS ai procedimenti di approvazione di varianti urbanistiche ex art. 8 del DPR n. 160/2010;

- con nota prot. n. 18237 del 25/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3753 del 15/4/2013, il Comune di Altamura trasmetteva la documentazione inerente "l'ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello";

- con nota prot. n. 26669 del 16/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6035 del 19/6/2013, il Comune di Altamura trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi relativa alla procedura SUAP in oggetto, in cui veniva si acquisiva agli atti della Conferenza la documentazione necessaria per l'avvio della VAS;

- con nota prot. n. 5003 del 27/5/2013, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, forniva ulteriori precisazioni in merito all'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e al coordinamento con la procedura in atto e chiedeva chiarimenti in merito a quanto trasmesso;

con nota prot. n. 6476 del Servizio Ecologia del 2/7/2013, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente,

verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Bari - Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica Espropriazioni,
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Bari,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Bari,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia,
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia,

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 3193 del 22/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8267 del 2/9/2013, il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia riferiva che in merito alla variante in oggetto "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con nota prot. n. 3088 del 30/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7866 del 5/8/2013, l'Autorità Idrica Pugliese forniva il proprio contributo, invitando a verificare "la compatibilità alle infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato" e richiamando l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

con nota prot. n. 9958 del 18/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7887 del 5/8/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia forniva il proprio contributo in merito indicando che "l'area interessata dall'intervento ricade nel territorio di competenza di altra autorità di bacino" e che "la medesima area risulta in prossimità di un impluvio cartografato su Carta idrogeomorfologica rispetto al quale sarebbe opportuno effettuare una valutazione di carattere idraulico tesa a dimostrare la sicurezza dell'intervento di progetto".

con nota prot. n. 147153 del 5/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9053 del 26/9/2013, Il servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, precisava che "non si evidenziano, per quanto di competenza ..., osservazioni in merito alle questioni trattate".

con nota prot. n. 11142 del 19/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9384 del 7/10/2013, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia precisava che "non sussistono elementi ostativi all'esecuzione dell'intervento", tuttavia "dell'inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione" e "qualora durante il lavoro dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, la ditta responsabile dovrà sospendere immediatamente l'attività, dandone contestualmente immediata comunicazione a quest'Ufficio per i provvedimenti di competenza".

con nota pec del 16/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10511 del 11/11/2013, il proponente del SUAP, la società OROPAN, precisava che “il progetto di cui all’oggetto è interessato da un finanziamento agevolato come da atto dirigenziale originale n. 2102 di repertorio del 13/11/2012 ... e da “Disciplinare programmi integrati di agevolazioni PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia n. 014432 di repertorio del 5/12/2012” tra la Regione Puglia e la società OROPAN” e “che nel disciplinare di cui sopra, all’art. 2.2.2 ... è prevista l’ultimazione degli investimenti entro e non oltre il 31/12/2013”. Pertanto “chiedeva che il suddetto parere venga istruito ... con cortese sollecitudine”.

con nota prot. n. 52120 del 23/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10726 del 15/11/2013, il Comune di Altamura trasmetteva la precedente nota di sollecito avanzata dalla società nonché l’atto dirigenziale n. 2102 del 13/11/2012 e il “Disciplinare programmi integrati di agevolazioni PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia”.

Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l’Autorità procedente è il Comune di Altamura;
- il proponente è la società OROPAN s.p.a.;
- l’Autorità competente è l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell’Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) e, per la, dalla l.r. 11/2001 (art. 6, comma 1-bis).

Preso atto che:

- che nell’ambito della conferenza di Servizi prevista del comma 1 dell’art. 8 del D.P.R. N° 160/2010, in merito all’oggetto, si sono espressi positivamente con prescrizioni, i seguenti enti:
 - Comando provinciale VV. FF. di Bari,
 - ASL Ba,
 - ANAS.
- con Determinazione Dirigenziale n. 830 del 29/12/2010 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti - è stata autorizzata “la ditta “Oropan s.r.l.” di Altamura, ..., allo scarico delle acque reflue rivenienti dall’impianto di trattamento a servizio dello stabilimento adibito alla lavorazione di prodotti da forno, mediante subirrigazione, sul suolo in agro di Altamura ... per un quantitativo massimo di 5 (cinque) mc/g”
- con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 2/11/2011 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti - è stata autorizzata “la Società “Oropan s.r.l.” con sede in Altamura, ..., allo scarico delle acque meteoriche rivenienti dalle coperture e piazzali scoperti di un insediamento destinato a produzione prodotti da forno”.
- con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 9/2/2012 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente - è stata autorizzata “la Ditta OROPAN s.r.l., ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 269 comma 2, ad emettere in atmosfera gli inquinanti rivenienti dallo stabilimento per la produzione di prodotti da forno ubicato in Altamura - località Curtaniello”.
- con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 2/3/2012 è stato rilasciato dalla Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente - il parere favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale, comprensivo di Valutazione d’Incidenza Ambientale, relativamente al “progetto di ammodernamento tecnologico dell’opificio con realizzazione di un impianto molitorio, di un capannone per deposito e una palazzina uffici”, con le seguenti prescrizioni:
 - a. “è fatto divieto di eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, eventualmente presenti nell’area di intervento, in particolare terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili (RR n. 281 2008, art. 5, lett. r);
 - b. 1’ unico accesso carrabile, di m. 5,50, dovrà essere realizzato nella parte del muretto a secco in condizioni precarie ovvero inesistente e, limitatamente al tratto di eventuale rimozione, dovrà riposizionarsi in loco ovvero in fregio alle estremità del passaggio con andamento perpendicolare;

- c. venga ripristinata tutta la cortina muraria a secco presente sulla proprietà e posta in fregio alla strada vicinale "Pescariello";
- d. il ripristino della muratura a secco dovrà rispettare la tipologia architettonica tradizionale ed il contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali, montate ed incrociate a secco senza malta cementizia e altri leganti, in ossequio a quanto prescritto dall'Allegato A della DGR n. 1554 del 5.7.2010;
- e. il muretto a secco non dovrà essere sormontato da ringhiera metallica; la recinzione metallica dovrà realizzarsi in arretramento rispetto alla muratura a secco e tra quest' ultima e la recinzione dovranno piantarsi specie arboree - arbustive autoctone - tramite messa a dimora mediante scavo di singole buche e senza l'ausilio di mezzi meccanici pesanti - ad altezza tale da ridurre dall'esterno la visione della recinzione;
- f. la struttura a farsi venga realizzata nel rispetto del contesto, e dell'andamento naturale del terreno, per posizione, dimensioni, materiali di costruzione e finiture esterne;
- g. vengano posizionati sulla copertura della struttura nidi artificiali, in numero di venticinque (25), per la nidificazione dell'avifauna;
- h. l'illuminazione degli spazi aperti dovrà essere realizzata rispettando le misure per il contenimento luminoso (fasce luminose orientate verso il basso);
- i. la piantumazione di specie arbustive e arboree avvenga con l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno", ai sensi del D.L. n. 38612003;
- j. la realizzazione delle aree a parcheggio e10 destinate a percorsi pedonali dove avvenire con materiale non impermeabilizzante (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaio, manto erboso con rete autoportante ecc.); l'utilizzo di materiali impermeabili sia limitato ai percorsi carrabili;
- k. siano adottate tutte le misure idonee a contrastare gli impatti che si potrebbero verificare in fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, etc.) mediante l'utilizzo di macchinari con emissioni a norma, la predisposizione di opportuni schermi antipolveri, in situazioni dove il regime dei venti può determinare problemi di dispersione nell'ambiente delle polveri prodotte durante le fasi di realizzazione dell'opera;
- l. durante i lavori siano predisposte tutte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi ad eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti, tenendo debitamente in conto l'alterazione provvisoria e non del regime di deflusso delle acque superficiali;
- m. non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
- n. dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo ai sensi dell' art. 186 D.lgs n. 152106 C s.m.i. e del RR. n. 6 del 12.06.2006 riguardante la gestione dei materiali edili;
- o. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili dovranno essere oggetto di ripristino ambientale."

Si precisa che detta Valutazione si riferisce alle particelle nn. 357, 358, 360, 361, 362, 365, 243, 415 (parte), 416 (parte), 418, 419, 420, 421, 6, 8, 54, 55, 56 del foglio 104 al Catasto del Comune di Altamura, che comprendono l'area, attualmente occupata dall'opificio e interessate l'ammodernamento, e quella oggetto di variante (cfr. SIA e Studio d'incidenza).

con nota prot. n. 89937 del 27/5/2012 la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente, in riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Altamura in data 18/5/2013, comunicava che "l'ammodernamento tecnologico di "sostenibilità ambientale" proposto non configura ipotesi di modifica - ex art. D.Lgs n. 152/2006 trattandosi di configurazione impiantistica che non determina impatti significativi e negativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nel corso del procedimento di V.I.A. conclusosi con determinazione dirigenziale n.153 del 02/03/2012".

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 8777 del Servizio Ecologia del 20/9/2013 è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale

e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

- che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

1. del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, che riferiva “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;

2. dell’Autorità Idrica Pugliese che invitava a verificare “la compatibilità alle infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato” e richiamava l’attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

3. dell’Autorità di Bacino della Puglia la quale indicava che “l’area interessata dall’intervento ricade nel territorio di competenza di altra autorità di bacino” e che “la medesima area risulta in prossimità di un impluvio cartografato su Carta idrogeomorfologica rispetto al quale sarebbe opportuno effettuare una valutazione di carattere idraulico tesa a dimostrare la sicurezza dell’intervento di progetto”.

4. del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, che non evidenziava “per quanto di competenza ..., osservazioni in merito alle questioni trattate”.

5. della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia precisando che “non sussistono elementi ostativi all’esecuzione dell’intervento”, tuttavia “dell’inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione” e “qualora durante il lavoro dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, la ditta responsabile dovrà sospendere immediatamente l’attività, dandone contestualmente immediata comunicazione a quest’Ufficio per i provvedimenti di competenza”.

che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell’art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Altamura non ha trasmesso le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per “l’ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello” nel Comune di Altamura sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la variante urbanistica tramite SUAP per “l’ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello” in agro di Altamura, così come da documentazione trasmessa dal Comune di Altamura con nota prot. n. 18237 del 25/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3753 del 15/4/2013.

Tale variante è quindi finalizzata all’ “ampliamento dell’opificio industriale esistente, al fine del completamento della filiera, dotandolo di un impianto molitorio, di un capannone per deposito prodotti e una palazzina uffici. Tale intervento risulta assentibile quale richiesta in variante, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, infatti, con riferimento al punto 3 della Deliberazione di Giunta Regionale 27.11.2007 n. 2000, è da considerarsi come “AMPLIAMENTO”, in quanto l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto è inferiore al 100% dell’esistente superficie e/o volume.”. (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 2).

Nell’area in variante “è prevista la realizzazione di n. 3 corpi di fabbrica a completamento dell’opificio industriale per la produzione di prodotti da forno, in particolare:

1. Impianto molitorio

Consiste in un fabbricato per la produzione di farine da utilizzare nella produzione di prodotti da forno.

Questo sarà composto da un piano interrato, oltre a tre piani fuori terra, con coperture a doppia falda inclinata... In adiacenza al molino è prevista la realizzazione di n. 2 Silos in acciaio con sottostante zatterone in c.a... L'alimentazione della farina dal molino ai silos adiacenti il fabbricato (forno) esistente avverrà tramite una condotta che si svilupperà parte in un tunnel interrato e parte in via aerea per l'attraversamento della strada vicinale "Pescariello"

2. Palazzina Uffici

Consiste in un fabbricato costituito da tre piani fuori terra, oltre il piano sottotetto e il piano seminterrato... sarà adibito a garage per gli addetti, mentre il sottotetto a soffitta. ...

3. Capannone

Consiste in un fabbricato costituito dal solo piano terra adibito a deposito di prodotti finiti e di imballaggio" (RAP pag. 60).

"La proposta progettuale di che trattasi, comporta la variazione agli indici e parametri della Zona E1 (art. 21 N.T.A. del P.R.G. vigente alla Legge Regionale n. 56/80), i cui indici e parametri saranno quelli riportati negli elaborati progettuali" (Relazione Tecnica pag. 4)

La volumetria totale prevista nella sola area in variante urbanistica è pari a circa mc 20.580 (Tav. 2) ed è relativa unicamente ai manufatti: fabbricato uffici (1.520 mc), fabbricato deposito (8.632 mc), fabbricato molino (6.321 mc), due silos (3.107 mc) e vani tecnici (cabina di trasformazione, riserva idrica antincendio e locale pompe).

"I piazzali saranno completamente pavimentati con materiale drenante.

La recinzione, dotata di accesso carrabile, sarà realizzata con muro rivestito in pietra locale e soprastante ringhiera metallica." (RAP pag. 60-61).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che "Non è prevista la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione sia primaria che secondaria, in quanto l'area è direttamente accessibile dalla viabilità esistente ed è dotata di tutti i servizi necessari (rete elettrica, rete gas metano, rete telefonica, rete idrica)" (Relazione Tecnica pag. 7).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, "sarà realizzato l'impianto di dissabbiatura e disoleatura delle acque meteoriche" (RAP pag. 63). Non è chiaro tuttavia se tale impianto si riferisca a quanto autorizzato con DD n. 738 del 2/11/2011 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, si precisa che "L'impianto fognario, come quello a servizio dei fabbricati esistenti, dei tre fabbricati sarà collegato ad un impianto di depurazione e subirrigazione di dimensioni adeguate" (RAP pag. 58). Non è chiaro tuttavia se l'impianto di cui sopra sia coerente con quanto già autorizzato con la DD n. 830 del 29/12/2010 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti. Nel SIA, relativo al 2011, viene evidenziato quanto di seguito:

- "Per il settore produzione di prodotti da forno lo scarico sia delle acque di processo rivenienti dalla sanificazione degli impianti che quelle igienico sanitarie rivenienti dai bagni, avviene in impianto di depurazione a fanghi attivi e lo scarico avviene sul suolo attraverso subirrigazione.

L'Organizzazione è in possesso di autorizzazione allo scarico mediante subirrigazione - determinazione dirigenziale n. 830 del 29/12/2010, ed i valori degli effluenti scaricati riscontrati nei monitoraggi attuati dall'Organizzazione, soddisfano i valori di Tabella 4 di Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

- Per le acque meteoriche rivenienti dai piazzali del settore produttivo "produzione di prodotti da forno", l'Organizzazione dispone di impianto di dissabbiature e disoleatura e relativa autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche - determinazione dirigenziale n. 93 del 26/05/2008.

- Per quanto attiene il settore produzione di semola rimacinata di grano duro, lo smaltimento delle acque rivenienti dalla sanificazione degli impianti e dai bagni avverrà attraverso impianto di fitodepurazione e relativo foro anidro di scarico per cui è in corso istanza di autorizzazione alla Provincia di Bari.

Analogamente a quanto per il settore produzione di prodotti da forno anche per il settore produzione di semola rimacinata è previsto l'installazione di due impianti di dissabbiatura e disoleatura e lo smaltimento attraverso due fori anidri per cui è stata già inoltrata istanza di autorizzazione. (SIA, pag.

37)

Per quanto riguarda l'accesso all'area si riporta quanto presente nella Scheda istruttoria del SUAP: "la soluzione progettuale prevede nuovi accessi dalla futura complanare a realizzarsi sulla Strada Vicinale Pescariello, la quale divide la porzione dell'insediamento esistente da quella in ampliamento".

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito infatti è stato rilasciato con la già citata Determina Dirigenziale n. 153 del 2/3/2012 dalla Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente - il parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, comprensivo di Valutazione d'Incidenza Ambientale, relativamente al "progetto di ammodernamento tecnologico dell'opificio con realizzazione di un impianto molitorio, di un capannone per deposito e una palazzina uffici".

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento alla pianificazione inerente le aree naturali protette, al Piano Territoriale Tematico del Paesaggio (P.U.T.T./p), al Piano Regionale dei Trasporti, Piano Regionale attività Estrattive (PRAE), al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), al Piano di Tutela delle Acque (PTA). Non si rilevano incongruenze con tali atti.

I problemi ambientali pertinenti alla variante in oggetto sono legati da un lato alla trasformazione urbanistica che sarà attuata che potrebbe determinare un aumento delle pressioni ambientali (principalmente: sfruttamento delle risorse idriche, consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento del traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue, ecc.).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta;
- nella scelta localizzativa sia sotto l'aspetto del risparmio di risorse che con la compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti sovraordinati.

A tal proposito nel RAP si riferisce che "le alternative di localizzazione sono state affrontate nella fase iniziale di decisione". E' stata valutata in particolare "la localizzazione in un nuovo sito collegato anche con la rete ferroviaria, ma la ricerca non ha avuto esito in quanto la gran parte dell'intervento è esistente e l'ubicazione attuale risulta ottimale per quanto riguarda le vie di comunicazioni. Ubicare il mulino nei pressi dell'azienda esistente è stata la scelta oculata per tante motivazioni, tra le quali quella di accorciare quanto più possibile la filiera e di abbattere i prezzi per la materia prima di farina e semola." (RAP pag. 66)

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

"L'intervento in oggetto, ricade nel territorio del Comune di Altamura in località Curtaniello, nei pressi della SS 96 Km 5,400. ... La zona di intervento, è posizionata nella parte opposta alla strada vicinale "Pescariello", che diventerà, col futuro ampliamento, una complanare della S.S.96. Attualmente, all'opificio si accede direttamente dalla S.S. 96, oltre che dalla strada vicina "Pescariello." (RAP pag. 2-3)

"La superficie totale di proprietà della società "OROPAN S.r.l." è quella da asservire all'intervento proposto, così come evincesi dagli stralci planimetrici allegati, per come riportata catastalmente, misura mq 37.134,00 (di cui i piazzali e il fabbricato esistente misurano mq 15.335 e mq 21.799,00 nuova area da asservire)... La superficie per viabilità che occorrerà per la formazione della complanare alla S.S. 96 sarà di mq. 1.911,00, per cui la superficie al netto di viabilità (superficie territoriale) sarà di mq 35.223,00." (RAP pag. 57). "Tale superficie di mq. 37.134,00 risulta rinveniente dalle particelle: 355, 357, 358, 360, 361, 362, 243, 415 (parte), 416 (parte), 419, 421, 6, 8, 54, 55, 56" (Relazione Tecnica,

pag. 7). Dagli elaborati planimetrici si evince che le particelle relative alla sola area in variante urbanistica sono le seguenti: nn. 415 (parte), 416 (parte), 419, 421, 6, 8, 54, 55, 56 del foglio 104 del Catasto (tav. 01).

L'area in variante è attualmente "utilizzata a seminativo" (RAP pag. 62). Dalla consultazione della Carta di uso del suolo della Regione Puglia (disponibile sul relativo sito cartografico all'indirizzo www.sit.puglia.it) si evince infatti che quest'area è caratterizzata dalla classe denominata "seminativi semplici in aree non irrigue". Si rileva tuttavia che alcune aree classificate "a pascolo naturale, praterie, incolti" circondano a breve distanza l'area oggetto di variante.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010, si rileva che la zona non presenta elementi di naturalità arborei o ascrivibili alla tipologia della macchia mediterranea. Solo a ridosso della strada statale n. 96 è presente, al di fuori dell'area in oggetto, un gruppo di elementi arborei indicati sulla Carta d'uso del suolo della Regione Puglia quali ulivi.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:
 - è classificata come ATE di tipo E ovvero di "valore normale";
 - rientra in aree classificate come ATD "Usi civici", inoltre tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera h) del D. Lgs. n. 42 del 2004, pertanto dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, se previsto dalla normativa vigente;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
 - ricade in un'area classificata come "Ulteriore contesto paesaggistico", ai sensi dall'art. 7, comma 7, delle NTA, come da art. 143, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004 per "rilevanza naturalistica".

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- è interessata dall'area IBA 135 "Murge";
- è interessata dal SIC IT9120007 "Murgia Alta", per cui è stato rilasciato il parere di Valutazione d'Incidenza nell'ambito della Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente al "progetto di ammodernamento tecnologico dell'opificio con realizzazione di un impianto molitorio, di un capannone per deposito e una palazzina uffici" (DD n. 153 del 2/3/2012 dalla Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente), come infatti specificato nella nota prot. n. 30549 del 6/6/2013, nella quale il Comune di Altamura precisava, in risposta alla richiesta del avanzata da questo Ufficio di produrre gli elaborati in merito alla Valutazione d'Incidenza, che la stessa "è già stata acquisita ed è allegata al verbale" della Conferenza di Servizi.
- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale, tuttavia i confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono a meno di 400 m dall'intervento;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, che ne ha la competenza territoriale;
- è interessata da un "impluvio occasionale individuato dalla Carta Idrogeomorfologica del PAI Puglia

(ente non competente per la zona in studio, l'area rientra nella competenza dell'AdB Basilicata)" così come segnalato dalla nota prot. n. 9958 del 18/7/2013 dell'Autorità di Bacino della Puglia che indicava la necessità di "effettuare una valutazione di carattere idraulico tesa a dimostrare la sicurezza dell'intervento di progetto"

Dagli atti trasmessi dal Comune di Altamura, con nota prot. n. 18237 del 25/3/2013, risulta che sia stato prodotto dai tecnici incaricati Dott. ing. G. Zuccaro e Dott. Geol. V. Demola uno studio idrologico e idraulico e che lo stesso sia stato trasmesso al Comune di Altamura, che l'ha acquistato al prot. n. 29302 del 5/6/2012, in uno con la dichiarazione di stabilità idrogeologica, idraulica e geomorfologica dell'area a firma del Dott. Geol. V. Demola. Il Comune di Altamura, con nota prot. n. 31832 del 19/6/2012, ha verificato la "completezza della documentazione" ai sensi dell'art. 4 co. 4 delle NTA del PAI Basilicata.

Nel RAP si evidenzia infatti che l'area in oggetto è "esterna alle fasce inondabili con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni. Pertanto l'area ospitante il progetto in oggetto risulta stabile dal punto di vista idrogeologico ed idraulico." (RAP pag. 53). Tuttavia nello stesso RAP si fa presente che in merito l'area "non sottoposta a particolari vincoli per l'Autorità di Bacino Puglia fatta eccezione di una piccola parte di essa che è lambita da impluvio occasionale per cui si richiederà l'autorizzazione all'Ente preposto" (pag. 63). Pertanto l'amministrazione comunale verifici ogni ulteriore adempimento al fine di garantire il rispetto delle norme del PAI Basilicata e la tutela della sicurezza dell'intervento.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non ricade in aree soggette a tutela di cui al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Altamura è dotato di impianto di depurazione avente come recapito finale il Torrente Jesce, classificato come corpo idrico superficiale non significativo, e che, dai dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento/adequamento di tale impianto che risulta caratterizzato da stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione. Si fa presente che l'intervento dell'area in variante "sarà collegato ad un impianto di depurazione e subirrigazione di dimensioni adeguate" (RAP pag. 58).

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale di RSU pari a 420 kg/anno per il 2012 e una percentuale di RD per l'anno 2012 pari a 13,6 %;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Altamura è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP (pag. 61) vengono evidenziati gli impatti legati all'attività legata all'impianto, riconducibili all' "utilizzo delle risorse naturali" (consumo di suolo, consumo di risorse idriche per la fase di "bagnatura grano", consumi energetici necessari per l'alimentazione dell'impianto), alla "produzione di rifiuti" (rivenienti dalle attività di "pulitura del grano", dalla manutenzione delle varie parti dell'impianto molitorio e dall'impiego/gestione degli impianti igienico sanitari e di raccolta e trattamento delle acque meteoriche asservite all'impianto molitorio) all' "inquinamento e disturbi ambientali" (inquinamento dell'aria e del suolo derivante dalle emissioni di

polvere che si genereranno durante lo scarico del grano e le successive fasi dell'intero processo di molitura; inquinamento sonoro derivante dalle emissioni acustiche rivenienti dai macchinari ed apparecchiature delle varie fasi di produzione ed immagazzinamento).

In generale si evidenzia "che:

- per quanto riguarda l'ampliamento non sono previsti impatti in quanto l'opificio è esistente e le attrezzature previste risultano tutte a norma e di nuova tecnologia BAT (Best available technology);
- mentre per la realizzazione del mulino, la dotazione impiantistica di nuova concezione sarà tale da garantire una adeguata protezione da eventi accidentali (disservizio di filtri, rottura di calze filtranti, etc) che potrebbero causare un incremento anomalo delle emissioni in atmosfera;
- nella zona di costruzione del mulino saranno conservati i muri a secco esistenti, sistemando quelli in condizioni precarie, saranno piantate specie autoctone nella zona a servizio (zona verde) e saranno piantumate piante di lentisco per una parte del confine (cfr Tav. 18 interventi di mitigazione)". (RAP pag. 66)

Si riassumono pertanto le mitigazioni proposte:

1. l'installazione di pannelli fotovoltaici;
2. la creazione di un'oasi arborea con piantumazione di specie autoctone;
3. un "sistema di abbattimento polveri a servizio delle varie sezioni dell'impianto di molitura costituito da ciclone a maniche filtranti di tipo autopulente in grado di garantire valori di emissione che rispettino i limiti previsti da Allegato 1 alla parte V di D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
4. sistemi di isolamento acustico della struttura/impianto attraverso sistemi di abbattimento con prestazioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 per la relativa classe di destinazione d'uso del territorio"; (RAP pag. 63).
5. il "collocamento di nidi artificiali sulle coperture degli edifici al fine di consentire la nidificazione del Falco Grillaio";
6. interventi di "conservazione e sistemazione dei muretti a secco presenti." (RAP pag. 64).

Si ritiene infine che possano evidenziarsi impatti di natura temporanea relativamente alla fase di cantiere.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

Si verifichi la necessità di ulteriori adempimenti al fine di garantire il rispetto delle norme del PAI Basilicata e la tutela della sicurezza dell'intervento.

Al fine di ridurre un'eventuale pericolosità nei confronti di possibili allagamenti, si prevedano canali, fasce tampone e pavimentazioni filtranti.

Si diano disposizioni affinché le aree a verde si realizzino in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori.

Si utilizzino specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), indicando il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora.

Si creino fasce di mitigazione paesistica, ad esempio zone di transizione perimetrali, che consentano un'integrazione della struttura produttiva con il territorio agricolo.

Si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine dell'area il più coerente possibile con il tessuto agricolo circostante (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.).

Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e si garantisca un buon clima acustico negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone al fine di tutelare gli addetti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività previste;

Si persegua, attraverso appositi sistemi duali, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc.

Relativamente agli scarichi delle acque reflue provenienti dalle nuove attività previste nell'area in oggetto di variante urbanistica, sia verificata la coerenza con le autorizzazioni in atto e la capacità di carico dell'impianto di trattamento, nel rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.

Relativamente agli scarichi delle acque meteoriche provenienti dalle nuove attività previste nell'area in oggetto di variante urbanistica, si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire, assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000").

Si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media. Nel caso si preveda altresì un'adeguata area per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti (isola ecologica) e eventualmente per quelli speciali, individuando semmai un zona protetta a utenti e fruitori, schermata con vegetazioni ad alto fusto e siepi.

Si richiami la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005).

Si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.

Si richiamino, per quanto non specificato, le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR.

Per le fasi di cantiere, prevedere misure di mitigazione degli impatti, del tipo:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare

riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- attuare tutte le misure necessarie per evitare / ridurre l'interferenza dei lavori con la falda acquifera;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile per gli spostamenti da/verso l'abitato;
- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello" nel Comune di Altamura;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle

attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante urbanistica tramite SUAP per “l’ampliamento di un opificio artigianale in località Curtaniello” nel Comune di Altamura, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in considerazione di quanto espresso dal proponente, con nota pec del 16/10/2013, e confermato dall’Autorità procedente, con nota prot. n. 52120 del 23/10/2013, con cui si precisava che “il progetto di cui all’oggetto è interessato da un finanziamento agevolato come da atto dirigenziale originale n. 2102 di repertorio del 13/11/2012 ... e da “Disciplinare programmi integrati di agevolazioni PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia n. 014432 di repertorio del 5/12/2012” tra la Regione Puglia e la società OROPAN” e “che nel disciplinare di cui sopra, all’art. 2.2.2 ... è prevista l’ultimazione degli investimenti entro e non oltre il 31/12/2013”; pertanto si “chiedeva che il suddetto parere venga istruito ... con cortese sollecitudine”;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell’Ufficio
Ing. C. Dibitonto
